

Codice DB1119

D.D. 27 maggio 2013, n. 448

Aggiornamento dell'applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite" per l'anno 2013.

Il Decreto Ministeriale del 31/05/2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10/07/2000, prevede che debbano essere i Servizi Fitosanitari regionali competenti per territorio ad individuare quali siano le misure opportune e adottabili nel proprio territorio.

La D.G.R. n 81-581 del 24 luglio 2000 recepisce il citato Decreto Ministeriale del 31/05/2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite” e incarica il Settore Fitosanitario regionale di stabilire con propria determinazione le zone focolaio, di insediamento e indenni particolarmente a rischio, nonché le misure da applicare sul territorio regionale consistenti in trattamenti insetticidi obbligatori contro il vettore della malattia *Scaphoideus titanus* e nell’estirpo delle piante infette.

La D.G.R. n. 2-9520 del 02/09/2008 prevede nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario il coordinamento degli interventi riferiti all’attuazione della legislazione fitosanitaria, controlli e certificazioni nelle materie di competenza.

Il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali” definisce, tra l’altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali attribuendo a questi ultimi anche l’istituzione di zone caratterizzate da uno specifico *status* fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

La D.G.R. n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 affida alla Direzione 12 (ora Direzione 11) – Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi Fitosanitari regionali.

Le Determinazioni dirigenziali n. 502 del 4 giugno 2012 e n. 523 dell’11 giugno 2012, hanno aggiornato l’applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite” ed hanno individuato le zone focolaio, di insediamento e indenni particolarmente a rischio, nonché le misure da applicare sul territorio regionale.

La Determinazione n. 89 del 17 maggio 2006 ha disposto specifiche misure obbligatorie per il vivaismo viticolo al fine di prevenire le infezioni di Flavescenza Dorata sul materiale di moltiplicazione.

Sulla base delle informazioni acquisite circa la presenza della malattia e del suo vettore nelle aree viticole nell’ambito dei Piani Operativi regionali per la lotta contro la Flavescenza dorata realizzati negli anni precedenti ed in particolare nell’anno 2012, si rende necessario aggiornare le zone focolaio, di insediamento e indenni a rischio del territorio piemontese nonché definire le misure fitosanitarie relative ai trattamenti insetticidi obbligatori.

In seguito alle attività di controllo e monitoraggio svolte nel 2012 dal Settore Fitosanitario e ai monitoraggi eseguiti dalle Organizzazioni Professionali Agricole o loro Società di servizi, Associazioni dei produttori, Liberi professionisti, Cantine Sociali, Centrali cooperative, mediante il contributo delle Province, è stato confermato che esiste una situazione molto disomogenea nel controllo dell'insetto vettore *Scaphoideus titanus* con elevata presenza in alcune province piemontesi.

Considerato che in Piemonte si sono attivati sul territorio negli ultimi anni diversi Progetti pilota (10) che coinvolgono 120 comuni grazie alle attività delle Amministrazioni comunali, Province, Organizzazioni Professionali Agricole, Organizzazioni dei produttori (OP), Liberi professionisti, Cantine Sociali, Centrali cooperative, Consorzio dell'Asti con il coordinamento del Settore Fitosanitario.

Preso atto che dalle attività effettuate nell'ambito dei Progetti Pilota risulta ancora molto elevata la presenza di *Scaphoideus titanus*.

A seguito di prove effettuate dall'Università degli Studi Di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari, sia nell'ambito del Progetto "Studi sui fattori che favoriscono le epidemie di flavescenza dorata in Piemonte e loro superamento (FLADO)" finanziato dalla Regione Piemonte sia nell'ambito delle attività di ricerca finanziate dal Consorzio dell'Asti è stato dimostrato che lo scafoideo è presente in numero molto elevato in vigneti abbandonati, incolti, boschi e capezzagne in cui sia presente la vite selvatica e che si sposta da tali aree "rifugio" nei vigneti coltivati anche da distanze pari a 500 metri.

Considerato che con la D.D. 11 aprile 2013, n. 268 "Approvazione delle Norme Tecniche 2013 di Produzione Integrata per l'azione 214.1 - Applicazione delle tecniche di produzione integrata - del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, Regolamento (CE) n. 1698/2005 e per i programmi operativi relativi alle tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale ai sensi del Reg. CE n. 1234/2007 e s.m.i." sono state approvate le Norme Tecniche per l'anno 2013.

Considerato che la D.D. 11 aprile 2013, n. 268 prevede che per rendere le norme più aderenti alla continua evoluzione delle tecniche di difesa delle colture sia possibile aggiornare i disciplinari.

Preso atto che all'interno delle Norme Tecniche 2013 di Produzione Integrata per l'azione 214.1 sono previsti gli interventi contro lo *Scaphoideus titanus* e che il Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10/07/2000, prevede che la lotta contro la flavescenza dorata della vite ed al suo vettore *Scaphoideus titanus* è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana, al fine di contrastarne la diffusione.

In considerazione pertanto dell'elevata presenza di scafoideo, del suo spostamento nonché della necessità di preservare il patrimonio viticolo piemontese nonché tutta la filiera produttiva collegata alla viticoltura si ritiene necessario consentire la possibilità anche per le aziende che aderiscono all'azione 214.1 del PSR 2007-2013 di effettuare un eventuale quarto trattamento in presenza di scafoideo in vigneto a causa del reingresso dalle zone rifugio.

Qualora sia necessario eseguire un terzo o un quarto intervento insetticida, al fine di facilitare le aziende nel reperimento delle sostanze attive, si ritiene ammissibile autorizzare per il terzo e il quarto trattamento insetticida l'impiego di una delle sostanze attive già utilizzate nei primi due

interventi (clorpirifos etil non può essere utilizzato oltre il 30/07 per il rischio residui nel vino, ma può essere di nuovo impiegato dopo la vendemmia), una sostanza attiva non potrà comunque essere impiegata più di due volte e la possibilità di utilizzare la stessa sostanza attiva per due volte varrà solo a partire dal terzo trattamento.

Le esperienze condotte in Italia e all'estero hanno evidenziato che il trattamento con acqua calda a 50°C per 45 minuti risulta essere efficace per aumentare le garanzie fitosanitarie del materiale di moltiplicazione di vite.

Dal 2004 è stato finanziato dalla Regione Piemonte un progetto di ricerca per l'impiego della termoterapia sul materiale di moltiplicazione di vite i cui risultati confermano la selettività del trattamento nei confronti del materiale viticolo e l'efficacia nel ridurre contaminazioni latenti. Si ritiene, per tanto, utile raccomandare l'utilizzo di materiale termotrattato per la costituzione di nuovi vigneti e per la sostituzione delle viti.

Preso atto che l'art. 9 (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie) della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni regionali in materia agricola" prevede:

- "comma 2. I soggetti che non rispettano l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dal Settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 0,3 euro per metro quadrato di superficie; in ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 1.500,00 euro. Chiunque non rispetti gli obblighi relativi all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro".

- "comma 3. Oltre ad accertare la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, gli organi di vigilanza dispongono l'esecuzione coatta delle misure fitosanitarie previste al comma 1 ponendo a carico del trasgressore le relative spese. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta a carico del trasgressore la sospensione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo.

Viste le comunicazioni pervenute dalle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara e Torino e dagli organismi di assistenza tecnica.

Sentiti i rappresentanti degli Uffici agricoli delle Province e i rappresentanti degli agricoltori con consultazione telematica, avviata il 20 maggio 2013 e conclusasi il 24 maggio 2013.

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/01;
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

determina

di aggiornare l'applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite", come di seguito specificato:

- sono individuate come **zone focolaio** le seguenti aree:

i seguenti comuni della Provincia di Cuneo: Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Benevagienna, Briaglia, Carrù, Castellino Tanaro, Costigliole Saluzzo, Lesegno, Magliano Alpi, Marsaglia, Monastero di Vasco, Mondovì, Niella Tanaro, Piozzo, Saluzzo, San Michele Mondovì, Somano, Vicoforte, Villanova Mondovì.

i seguenti comuni della Provincia di Torino: Agliè, Bairo, Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Castellamonte, Cuorné, Forno Canavese, Levone, Oglanico, Pavarolo, Pertusio, Piverone, Prascorsano, Rivara, Rivarolo Canavese, Salassa, San Martino Canavese, San Secondo di Pinerolo, Valperga, Villarbasse.

i seguenti comuni della Provincia di Novara: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavallirio, Cavaglio d'Agogna, Cressa, Fara Novarese, Ghemme, Grignasco, Marano Ticino, Mezzomerico, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno;

i seguenti comuni della Provincia di Biella: Brusnengo, Candelo, Cavaglià, Cossato, Dorzano, Gaglianico, Lessona, Masserano, Mottalciata, Roppolo, Salussola, Sostegno, Villa del Bosco;

i seguenti comuni della Provincia di Vercelli: Gattinara, Serravalle Sesia.

- sono individuate come **zone di insediamento** le seguenti aree:

l'intero territorio della Provincia di Asti;

l'intero territorio della Provincia di Alessandria;

i seguenti comuni della Provincia di Cuneo: Alba, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cherasco, Cigliè, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Monchiero, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Novello, Perletto, Piobesi d'Alba, Pocopaglia, Priocca, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Sinio, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Verduno, Vezza d'Alba;

i seguenti comuni della Provincia di Torino: Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Casalborgone, Chieri, Cinzano, Frossasco, Macello, Marentino, Mombello, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pinerolo, Piossasco, Pino Torinese, Pralormo, Sciolze.

Provincia di Novara: Carpignano Sesia, Landiona.

- sono individuate come **zone indenni particolarmente a rischio** le seguenti aree:

tutti i comuni della Provincia di Cuneo non inseriti in zona focolaio o in zona insediamento;

tutti i comuni della Provincia di Novara non inseriti in zona focolaio o in zona insediamento;

tutti i comuni della Provincia di Torino non inseriti in zona focolaio o in zona insediamento;

tutti i comuni della Provincia di Biella non inseriti in zona focolaio;

tutti i comuni della Provincia di Vercelli non inseriti in zona focolaio.

tutti i comuni della Provincia Verbano Cusio Ossola.

- Saranno aggiornate periodicamente con successive determinazioni le zone focolaio, le zone di insediamento e le zone indenni particolarmente a rischio al fine di poter intervenire contro la malattia in modo tempestivo.
- Nelle zone focolaio come previsto dall'art. 4 del citato decreto, ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza Dorata deve essere immediatamente estirpata, senza necessità di analisi di conferma; nei vigneti dove è presente più del 30% di piante infette, determinato anche solo attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto, l'estirpo dell'intero vigneto è obbligatorio. Inoltre nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvatichite, vale a dire in quelle situazioni dove non vi siano le condizioni per un efficace controllo del vettore, può essere disposto l'estirpo dell'intero appezzamento.
- Nelle zone di insediamento, in vigneti con percentuale di presenza della malattia inferiore al 4%, è obbligatorio estirpare le viti infette; nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvatichite dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore, è obbligatorio l'estirpo di tutte le viti o dell'intero appezzamento. Nei vigneti dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore e nei vigneti dove è presente più del 30% di piante infette, determinato anche solo attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto, il Settore Fitosanitario può disporre l'estirpo dell'intero vigneto.
- In qualsiasi tipo di zona, comprese le zone indenni particolarmente a rischio, nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvatichite dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore, è obbligatorio l'estirpo di tutte le viti o dell'intero appezzamento.
- I comuni in cui siano stati attivati o si attivino specifici progetti di lotta concordati con il Settore Fitosanitario e la Provincia territorialmente interessata comunicano ufficialmente al Settore Fitosanitario l'attivazione di specifici progetti. I progetti di lotta comunali dovranno essere predisposti attenendosi alle linee guida alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 3). Nei progetti pilota comunali può essere reso obbligatorio l'estirpo delle piante infette con qualsiasi percentuale di danno.
- I comuni, al fine di incentivare l'adesione alle misure obbligatorie, promuovono, per aree omogenee, la formazione di comitati di sorveglianza intercomunale.
- Nelle zone focolaio e nelle zone di insediamento è comunque sempre obbligatorio asportare tempestivamente la vegetazione sintomatica.

- Nelle zone focolaio e nelle zone di insediamento devono essere effettuati obbligatoriamente due trattamenti insetticidi all'anno.

Se il livello di popolazione lo richiede può essere effettuato un terzo trattamento insetticida; tale trattamento è anche previsto dalle Norme Tecniche 2013 di Produzione Integrata per l'azione 214.1 approvate con D.D. n. 268 dell'11 aprile 2013.

Può inoltre essere effettuato un quarto trattamento insetticida scegliendo tra le seguenti modalità:

- un trattamento insetticida a tutto campo;
- un trattamento insetticida localizzato sui filari esterni di vigneti situati in prossimità di vigneti abbandonati o incolti o capezzagne con presenza di viti selvatiche in cui si verificano una recrudescenza della malattia e/o catture significative di adulti di scafoideo su trappole cromotattiche eventualmente poste sui filari limitrofi;
- un trattamento insetticida post vendemmia.

In prossimità di incolti o capezzagne con presenza di viti selvatiche il trattamento deve essere localizzato e rivolto al vigneto; è vietato trattare gli incolti e le capezzagne al fine di evitare danni agli insetti pronubi e alle api.

Le aziende che aderiscono all'azione 214.1 del PSR 2007-2013 per il terzo e il quarto trattamento insetticida possono impiegare una delle sostanze attive già utilizzate nei primi due interventi, una sostanza attiva non potrà comunque essere impiegata più di due volte (clorpirifos etil non può essere utilizzata oltre il 30/07 per il rischio residui nel vino, ma può essere di nuovo impiegata dopo la vendemmia). Si precisa che la possibilità di utilizzare la stessa sostanza attiva per due volte vale solo a partire dal terzo trattamento.

Le aziende che aderiscono all'azione 214.1 del PSR 2007-2013 non devono richiedere ulteriori deroghe per l'esecuzione di un eventuale quarto trattamento insetticida e per l'utilizzo per due volte della stessa sostanza attiva a partire dal terzo trattamento.

Per le aziende site in zone focolaio o di insediamento che aderiscono all'azione 214.1 del PSR 2007-2013 la presente Determinazione dirigenziale ha valore di deroga sia in caso di esecuzione di un quarto trattamento e sia per l'impiego della stessa sostanza attiva per due volte.

Le aziende non aderenti alle Misure di Produzione integrata (Azione 214.1) sono tenute al rispetto del numero minimo di trattamenti obbligatori e all'osservanza delle indicazioni presenti in etichetta delle sostanze attive utilizzate.

Tutte le aziende e i conduttori hobbisti sono tenute a seguire le indicazioni che vengono emanate a livello locale dagli organismi di assistenza tecnica e dai Progetti Pilota.

- Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 20 del 03/08/1998, al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, erbicidi e fungicidi) tossici per le api durante il periodo di fioritura della vite. I trattamenti sono vietati anche se sono presenti secrezioni nettariifere extraforali; in presenza di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti, occorre eliminare la vegetazione stessa tramite sfalcio e appassimento o asportazione. Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva.

Devono essere evitati i trattamenti in presenza di melata nei mesi di luglio e agosto.

L'inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all'apicoltura e all'ambiente.

- Esclusivamente nelle situazioni (sia in zona focolaio sia in zona insediamento) **in cui non sono presenti piante con sintomi** e viene opportunamente documentata l'esiguità di popolazione di *Scaphoideus titanus* (0,02 forme giovanili per pianta e 2 catture complessive in tutte le trappole del vigneto e in tutto il periodo fine giugno-fine settembre), mediante rilievi eseguiti a livello aziendale o a livello di comprensori territoriali omogenei dal punto di vista delle condizioni che influenzano la presenza del vettore, il numero di trattamenti obbligatori può scendere a 1 solo. La popolazione di *S.*

titanus deve essere valutata con le metodologie descritte nell'allegato 1 alla presente determinazione (di cui fa parte integrante), registrando i dati sulle schede riportate nel medesimo allegato. Il primo trattamento insetticida deve essere posizionato al più tardi entro la prima decade di agosto, nel rispetto dei tempi di carenza. Al superamento della soglia di 0,02 forme giovanili per pianta o 2 catture complessive di adulti, si ritorna nella condizione di due trattamenti obbligatori. Qualora il secondo trattamento debba essere eseguito in stagione inoltrata occorre porre particolare cura nel rispetto dei tempi di carenza.

I comprensori territoriali che hanno una conoscenza pregressa del livello di popolazione di *S. titanus* e che intendono ridurre i trattamenti contro *S. titanus* da due a uno, devono comunicarlo per mail al Settore Fitosanitario all'indirizzo virologia@regione.piemonte.it, **entro il 30 giugno 2013**, specificando:

- l'area omogenea individuata;
- il numero di punti di rilievo per area omogenea;
- quando e quanti rilievi vengono effettuati sui giovani e sugli adulti;
- il tecnico referente che compila e conserva le schede di monitoraggio firmate.

Qualora venga comunque eseguito il primo trattamento insetticida sui giovani, è possibile non effettuare il rilievo sui giovani e valutare la popolazione di *S. titanus* mediante l'uso delle trappole cromotattiche.

- Nelle zone indenni particolarmente a rischio deve essere effettuato obbligatoriamente un trattamento insetticida all'anno.
- Per i trattamenti insetticidi devono essere utilizzati prodotti fitosanitari insetticidi espressamente autorizzati sulla vite contro le cicaline.
- Deve essere tenuta registrazione dei trattamenti insetticidi effettuati in ogni appezzamento con l'indicazione della data e del prodotto fitosanitario impiegato. Per le registrazioni può essere usato il quaderno di campagna; per le aziende aderenti all'azione 214.1 del PSR 2007-2013, è sufficiente la compilazione della scheda di registrazione dei trattamenti prevista dalle norme attuative di tale regolamento. Gli altri soggetti possono utilizzare la scheda di registrazione dei trattamenti insetticidi allegata alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 2).
- Il Settore Fitosanitario emetterà specifici comunicati in prossimità dei periodi ottimali per l'esecuzione dei trattamenti insetticidi contro l'insetto vettore. Tali bollettini hanno lo scopo di fornire una indicazione generale; tuttavia occorre che si attui una verifica puntuale sul territorio per valutare localmente la presenza del vettore *Scaphoideus titanus* e dei suoi stadi di sviluppo. Ai rivenditori di prodotti fitosanitari verranno inviate le informazioni relative all'esecuzione dei trattamenti insetticidi per la lotta a *Scaphoideus titanus* ed alla salvaguardia degli insetti pronubi a cui gli acquirenti dovranno attenersi.
- Nel periodo invernale è obbligatorio eseguire le seguenti operazioni al fine di migliorare la situazione per la stagione successiva:
 - eliminare e distruggere la vite selvatica presente in incolti, boschi, rive, gerbidi vicini ai vigneti dove potrebbero essere presenti le uova dell'insetto vettore;
 - durante la potatura eliminare le piante che hanno manifestato tardivamente i sintomi.
- Per i nuovi impianti e per la sostituzione di singole viti è raccomandato l'utilizzo di materiale di moltiplicazione che sia stato sottoposto a trattamento termoterapico a 50°C per 45 minuti. E'

opportuno che l'effettiva esecuzione del trattamento sia garantita attraverso la reportistica emessa dall'impianto e/o attraverso un sistema di certificazione volontaria, in base alle norme internazionali, che consenta altresì la tracciabilità del materiale di moltiplicazione.

- Nei campi di piante madri marze le piante infette devono essere sempre estirpate sia che il campo ricada in zona focolaio sia che ricada in zona di insediamento, pena l'esclusione definitiva del campo dal prelievo di materiale di moltiplicazione.
- Nei campi di piante madri marze, nei campi di piante madri portainnesti e nei barbatellai devono essere attuate le disposizioni previste nella Determinazione dirigenziale n. 89 del 17 maggio 2006 che ha disposto specifiche misure obbligatorie per il vivaismo viticolo.

Per le violazioni alle disposizioni regionali in applicazione del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite" sono applicate le sanzioni amministrative previste dal comma 2 dell'art. 9 (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie) della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni regionali in materia agricola":

"I soggetti che non rispettano l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dal Settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 0,3 euro per metro quadrato di superficie; in ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 1.500,00 euro. Chiunque non rispetti gli obblighi relativi all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal settore fitosanitario, ai sensi del comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro".

Sono inoltre applicate le seguenti misure previste dal comma 3 dell'art. 9 (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie) della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni regionali in materia agricola":

- l'esecuzione coatta delle misure fitosanitarie previste al comma 1 ponendo a carico del trasgressore le relative spese;
- la sospensione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo a qualsiasi titolo amministrato dalla Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Giacomo Michelatti

Allegato

METODOLOGIE PER IL RILIEVI DEL LIVELLO DI POPOLAZIONE DI *Scaphoideus titanus*

Tali metodologie devono essere adottate dalle aziende agricole singole o inserite in comprensori territoriali omogenei dal punto di vista delle condizioni che influenzano i livelli di popolazione di *Scaphoideus titanus* che intendono ridurre il numero degli interventi insetticida da 2 a 1 al fine di documentare tale decisione.

- 1) **Rilievo sui giovani prima del primo intervento insetticida seguendo il seguente metodo** (messo a punto dal DIVAPRA Entomologia agraria - Università degli Studi di Torino, nell'ambito del Progetto di ricerca "Studi sulla flavescenza dorata della vite e sul suo vettore *Scaphoideus titanus*: epidemiologia, diagnostica, prevenzione, contenimento" finanziato dalla Regione Piemonte)

Conteggio degli stadi giovanili di *S. titanus*.

In ogni vigneto devono essere eseguiti due campionamenti degli stadi giovanili di *S. titanus* (il primo a inizio giugno ed il secondo dopo il primo trattamento, su un numero di piante per parcella tale da raggiungere la soglia riportata nella scheda di rilievo. Per ciascuna parcella conteggiare le forme giovanili (neanidi e ninfe) su 5 foglie per pianta in prossimità del ceppo (posizione basale).

I dati vanno riportati sulla "**Scheda per la registrazione del rilievo sequenziale degli stadi giovanili di *Scaphoideus titanus***" che deve essere tenuta presso l'azienda a disposizione per eventuali controlli.

Un risultato di densità inferiore a 0,02 giovani per pianta può essere considerato come un livello di vettore che dimostra un ottimale contenimento della popolazione.

Indicazioni pratiche sull'impiego della scheda

Conteggiare gli stadi giovanili di *S. titanus*, preferibilmente nelle prime ore del mattino, su 5 foglie per pianta in prossimità del ceppo. Sommare progressivamente i giovani osservati, e riportare il totale nella colonna "ninfe": nell'esempio riportato di seguito (Prospetto 1), sulle prime 6 piante sono stati osservati rispettivamente 2, 1, 2, 0, 0 e 0 giovani, e sulla scheda è stato riportato 2, 3, 5, 5, 5, 5.

Il campionamento può essere interrotto non appena il numero di giovani conteggiati eguaglia o supera il rispettivo valore di stop: in questo caso alla pianta 14, il numero totale di ninfe osservate (19) supera il corrispondente valore di stop (18,2). A quel punto, la densità in campo della cicalina, calcolata come rapporto tra il valore di stop e il numero di piante, è indicata nella colonna "densità" (in questo caso 1,30). La scheda ha un livello di precisione del 75%.

Prospetto 1. Esempio di compilazione della scheda di campionamento sequenziale dei giovani di *Scaphoideus titanus* Ball.

piante	ninfe	stop	densità
1	2	229.6	229.63
2	3	118.0	58.99
3	5	79.9	26.64
4	5	60.6	15.15
5	5	48.9	9.78
6	5	41.1	6.84
7	...	35.4	5.06
8	...	31.1	3.89
9	...	27.8	3.09
10	...	25.1	2.51
11	...	22.9	2.08
12	...	21.1	1.76
13	...	19.5	1.50
14	...	18.2	1.30
15	...	17.0	1.13

piante	ninfe	stop	densità
1	2	229.6	229.63
2	3	118.0	58.99
3	5	79.9	26.64
4	5	60.6	15.15
5	5	48.9	9.78
6	5	41.1	6.84
7	9	35.4	5.06
8	12	31.1	3.89
9	12	27.8	3.09
10	15	25.1	2.51
11	...	22.9	2.08
12	...	21.1	1.76
13	...	19.5	1.50
14	19	18.2	1.30
15	...	17.0	1.13

piante	ninfe	stop	densità
1	2	229.6	229.63
2	3	118.0	58.99
3	5	79.9	26.64
4	5	60.6	15.15
5	5	48.9	9.78
6	5	41.1	6.84
7	9	35.4	5.06
8	12	31.1	3.89
9	12	27.8	3.09
10	15	25.1	2.51
11	16	22.9	2.08
12	17	21.1	1.76
13	17	19.5	1.50
14	19	18.2	1.30
15	...	17.0	1.13

5 < 41,1: continuare campionamento, densità < 6,84 giovani per pianta

15 < 25,1: continuare campionamento, densità < 2,51 giovani per pianta

19 > 18,2: interrompere campionamento, densità = 1,30 giovani per pianta

Scheda per la registrazione del rilievo sequenziale degli stadi giovanili di *Scaphoideus titanus*

Comune: _____ Azienda _____ Particella: _____

Data _____ Vitigno: _____ Rilevatore: _____

piante	ninfe	stop	densità	piante	ninfe	stop	densità	piante	ninfe	stop	densità
1		229,6	229,63	38		7,0	0,18	75		3,6	0,05
2		118,0	58,99	39		6,8	0,17	76		3,6	0,05
3		79,9	26,64	40		6,6	0,17	77		3,5	0,05
4		60,6	15,15	41		6,5	0,16	78		3,5	0,04
5		48,9	9,78	42		6,3	0,15	79		3,4	0,04
6		41,1	6,84	43		6,2	0,14	80		3,4	0,04
7		35,4	5,06	44		6,1	0,14	81		3,4	0,04
8		31,1	3,89	45		5,9	0,13	82		3,3	0,04
9		27,8	3,09	46		5,8	0,13	83		3,3	0,04
10		25,1	2,51	47		5,7	0,12	84		3,3	0,04
11		22,9	2,08	48		5,6	0,12	85		3,2	0,04
12		21,1	1,76	49		5,5	0,11	86		3,2	0,04
13		19,5	1,50	50		5,4	0,11	87		3,1	0,04
14		18,2	1,30	51		5,3	0,10	88		3,1	0,04
15		17,0	1,13	52		5,2	0,10	89		3,1	0,03
16		16,0	1,00	53		5,1	0,10	90		3,0	0,03
17		15,1	0,89	54		5,0	0,09	91		3,0	0,03
18		14,3	0,79	55		4,9	0,09	92		3,0	0,03
19		13,6	0,71	56		4,8	0,09	93		2,9	0,03
20		12,9	0,65	57		4,7	0,08	94		2,9	0,03
21		12,3	0,59	58		4,6	0,08	95		2,9	0,03
22		11,8	0,54	59		4,6	0,08	96		2,9	0,03
23		11,3	0,49	60		4,5	0,07	97		2,8	0,03
24		10,8	0,45	61		4,4	0,07	98		2,8	0,03
25		10,4	0,42	62		4,4	0,07	99		2,8	0,03
26		10,0	0,39	63		4,3	0,07	100		2,8	0,03
27		9,7	0,36	64		4,2	0,07	101		2,7	0,03
28		9,3	0,33	65		4,2	0,06	102		2,7	0,03
29		9,0	0,31	66		4,1	0,06	103		2,7	0,03
30		8,7	0,29	67		4,0	0,06	104		2,6	0,03
31		8,5	0,27	68		4,0	0,06	105		2,6	0,02
32		8,2	0,26	69		3,9	0,06	106		2,6	0,02
33		8,0	0,24	70		3,9	0,06	107		2,6	0,02
34		7,8	0,23	71		3,8	0,05	108		2,6	0,02
35		7,5	0,22	72		3,8	0,05	109		2,5	0,02
36		7,3	0,20	73		3,7	0,05	110		2,5	0,02
37		7,2	0,19	74		3,7	0,05	111		2,5	0,02

2) Rilievo degli adulti mediante l'utilizzo di trappole cromotattiche

- 1) Le trappole cromotattiche sono fogli di plastica di colore giallo con colla, 25 x 30 cm circa, da posizionare all'altezza della vegetazione prevalente: nei vigneti allevati a spalliera poco sopra la fascia grappolo;
- 2) Devono essere posizionate a fine giugno e sostituite quando hanno perso la capacità incollante o comunque ogni 20 giorni circa.
- 3) Per ogni vigneto occorre collocarne un numero variabile in base alla dimensione del campo (3 per ogni vigneto con dimensioni di 0,5 ettari, posizionando le trappole secondo una diagonale, una al centro, le altre ai confini del vigneto verso l'esterno in presenza di situazioni critiche quali vigneti trascurati, fondi valle, zone più fresche e ombrose; oltre 0.5 ha posizionare una trappola in più ogni 3000 mq).
- 4) La lettura della trappola, registrando il numero di adulti di *Scaphoideus titanus*, deve avvenire con frequenza settimanale al fine di facilitare la decisione per eventuali interventi insetticidi d'urgenza e eccezionali quali ad esempio un trattamento ravvicinato per una zona di confine che ha rappresentato un rifugio per il vettore o un trattamento contro reinfestazioni dall'esterno.
- 5) La data della lettura e il numero di insetti rilevato devono essere registrati per ogni trappola sulla scheda "**Scheda per la registrazione del numero di adulti di *Scaphoideus titanus* catturati con le trappole cromotattiche**" che deve essere tenuta presso l'azienda a disposizione per eventuali controlli.
- 6) Le trappole sostituite devono essere conservate, per un anno tenendole separate da pellicola trasparente a disposizione per eventuali controlli.



ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA
DIREZIONE AGRICOLTURA
SETTORE FITOSANITARIO

Azienda: _____

Indirizzo: _____

Comune: _____ Provincia (_____)

Partita IVA o Codice Fiscale _____

Registrazioni trattamenti insetticidi contro *Scaphoideus titanus* vettore di Flavescenza dorata

ubicazione vigneti

anno _____

Comune	Località	Superficie (ettari)	Data	Nome sostanza attiva	Quantità usata Kg o litri

Comune	Località	Superficie (ettari)	Data	Nome prodotto fitosanitario	Quantità usata Kg o litri

Firma del titolare dell'azienda

Linee Guida per Progetti Pilota comunali per la Lotta alla flavescenza dorata della vite
I progetti si possono articolare nelle fasi sotto elencate:

Obiettivi per il 1° anno di attuazione:

- 1) Istituzione di un Gruppo Operativo Comunale o Intercomunale formato dagli amministratori e dai viticoltori con il supporto dei tecnici delle Organizzazioni Professionali e delle Associazioni dei Produttori. Comunicazione ufficiale al Settore Fitosanitario regionale dell'attivazione del Progetto.
- 2) Individuazione dei proprietari/conduttori dei vigneti coltivati suddivisi in:
 - Conduttori professionali
 - Conduttori part-time
- 3) Sensibilizzazione dei vari interessati sulle attività previste dal progetto:
 - comunicazioni tecniche periodiche a domicilio e affissione di manifesti/volantini in luoghi pubblici;
 - riunioni divulgative/formative;
- 4) Monitoraggio dell'insetto vettore, *Scaphoideus titanus*:
 - rilievo sulle forme giovanili (prima decade di giugno) in almeno un vigneto per comune, per individuare con più precisione la data del primo trattamento insetticida.
 - rilievo mediante trappole cromotattiche, nel periodo giugno-settembre, in almeno 6 appezzamenti vitati in cui i viticoltori posizionano le trappole e ne curano la sostituzione e, in collaborazione con tecnici dalle Organizzazioni Professionali e delle Associazioni dei Produttori, controllano la presenza dell'insetto vettore.
- 5) Definizione delle strategie, dei tempi e delle modalità di lotta (in stretta collaborazione con il Settore Fitosanitario Regionale). In particolare, al fine di rendere più efficace il controllo dello scafoideo, le Amministrazioni Comunali invieranno gli avvisi di intervento ai conduttori interessati, mediante comunicazione diretta.
- 6) Vigilanza e controllo sulla realizzazione degli interventi: segnalazione delle inadempienze al Settore Fitosanitario regionale qualora i tentativi di risoluzione delle criticità non siano efficaci.

Obiettivi per il 2° anno di attuazione:

- 1) Individuazione e mappatura sul territorio comunale incolti ex vigneti secondo le tipologie:
 - a) Vigneti ceppati o capitozzati
 - b) Vigneti recentemente abbandonati (2-5 anni)
 - c) Vigneti abbandonati da molti anni
 - d) Capezzagne e ripe con presenza di viti
 - e) Incolti veri e propri con presenza di viti (boschi con viti)
- 2) Individuazione dei proprietari/conduttori dei terreni "incolti ex vigneti"
- 3) Realizzazione di interventi relativi alle aree incolte, in particolare quelle con presenza di viti, al fine di coadiuvare il controllo del vettore e della malattia; nello specifico i Comuni, in accordo con i viticoltori del Gruppo Operativo Comunale, gestiranno con opportuni diserbi, ove possibile, le aree incolte ritenute pericolose.
- 4) Formazione/aggiornamento per attività specifiche (riconoscimento malattia, riconoscimento dell'insetto vettore, strategie e modalità di lotta attraverso formazione individuale e/o di gruppo in loco.

Prosecuzione delle attività del primo anno.